



Comune di Masi Torello

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 26.11.1998;

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 24/03/2007;

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23/06/2008;

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27/04/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07/03/2017

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1: Definizioni
Articolo	2: Ambito e scopo del regolamento
Articolo	3: Entrate tributarie comunali
Articolo	4: Agevolazioni tributarie
Articolo	5: Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo	6: Forma di gestione
Articolo	7: Il funzionario responsabile del tributo

DENUNCE E CONTROLLI

Articolo	8: Dichiarazione tributaria
Articolo	9: Ravvedimento
Articolo	10: Attività di controllo
Articolo	11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo	12: Rapporti con il contribuente

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo	13: Avviso di accertamento
----------	----------------------------

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo	14: Contenzioso
Articolo	15: L'autotutela
Articolo	16: Accertamento con adesione

TITOLO III: RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo	17: Riscossione
Articolo	18: Sospensione e dilazione del versamento
Articolo	19: Rimborsi
Articolo	20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo	21: Misura degli interessi
Articolo	22: Compensazione
Articolo	23: Funzionario responsabile

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo	24: Graduazione delle sanzioni
Articolo	25: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORI

Articolo	26: Norme finali
Articolo	27: Disposizioni transitorie

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" dell'ufficio, del servizio, rispettivamente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o altro provvedimento amministrativo, la responsabilità della gestione delle attività proprie dell'ufficio o servizio comunale,
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria;

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 4. --+Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei

soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La eventuale istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporterà l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere obbligatorio.
3. Le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n . 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. L'organo comunale competente determina, aggiorna, adegua le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio fissato da norme statali. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote .

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, con le modalità previste dalla normativa vigente, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 14;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente

alla gestione del tributo.

3. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario. Il Responsabile del Servizio verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell'Ufficio cui appartiene l'ufficio tributario.

DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9: Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) **ad un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto , se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a-bis) **ad un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - b) **ad un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;
 - b-bis) **ad un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;
 - b-ter) **ad un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;
 - c) **ad un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della **dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni**;
- 1bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno."
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di

tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Il funzionario responsabile predispone il programma annuale dell'attività di controllo relativamente ai singoli tributi, portandolo a conoscenza della Giunta Comunale, la quale esprime parere in merito.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 .
7. Gli avvisi di accertamento dei tributi comunali sono notificati al contribuente o direttamente a mezzo messo comunale o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Le spese di notifica di cui al punto precedente sono a carico dell'utente e sono addebitate nell'avviso di accertamento in misura unica, pari al costo della spedizione tramite raccomandata.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la

installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al servizio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
3. Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività del servizio tributario sul caso segnalato.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14: Contenzioso

1. Il Comune gestisce il proprio contenzioso in campo tributario e al fine di rendere il proprio operato più efficace può favorire ove ne riconosce l'utilità la gestione associata del contenzioso con altri Comuni attraverso una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuisce l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento si divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente effettuati;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dal comma successivo.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali o errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e **tutte le fattispecie**, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata **sulla base di elementi certi e incontrovertibili**. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte ovvero revocare, mediante

l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) **a cura dell'Ufficio comunale:** prima della notifica dell'avviso di accertamento, il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria;

- b) **su istanza del contribuente,** subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata R/R o consegnandolo direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto notificato. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

L'iniziativa del contribuente è esclusa, qualora l'ufficio lo abbia già invitato a concordare con successivo esito negativo.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 3 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita del diritto alla rateizzazione.

L'accertamento con adesione, perfezionato come sopra disposto non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento, nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 500.000 lire.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui sopra, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

3. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

E' applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'01/01/99 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

All'UFFICIO "TRIBUTI" del
COMUNE di MASI TORELLO

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione

...l. sottoscritt. nat. a il
e residente a in via, cod. fisc.
(oppure)

Società con sede legale in
via recapito telefonico cod. fisc.
in persona del sottoscritto legale rappresentante
cod.fisc.

P R E M E S S O

* che in data da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo e per il periodo, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

* che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

* che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

P R E S E N T A

Istanza di accertamento con adesione ex. art. 16 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento

(luogo e data)

(firma)

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva si effettua, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità, a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura civile.

Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovante difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi non fissati da normative statali.

Articolo 19: Rimborso

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo è inferiore o pari a Euro 3.00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 vale anche in caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
3. L'ufficio, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non procede alla riscossione del tributo e/o della sanzione qualora l'ammontare non superi Euro 15.00.
4. Il limite di esenzione di cui al comma 3 si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.00.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 21: Misura degli interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 0.25 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di applicano ai rapporti pendenti alla data del 01.01.2007

Articolo 22: Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o relative ad altri tributi locali, relative all'anno in corso e a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione del credito da compensare, distinto per anno d'imposta;

- d) l'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione ovvero di avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.
 - e) Alla dichiarazione deve essere allegata la ricevuta del pagamento del saldo risultante tra l'importo a debito versato e l'importo a credito compensato.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
 5. Sono fatte salve le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio comunale competente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
 6. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione.

Articolo 23: Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso si invio a ufficio o organo competente , la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'ufficio o organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato al precedente comma 1.

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 24: Graduazione delle sanzioni

1. La sanzioni tributarie amministrative sono graduate tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalle legge per le varie fattispecie di violazioni.
2. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, quando il tributo è stato versato nei termini prescritti e nella forma dovuta

Articolo 25: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa ed deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r. prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18.

Articolo 26: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 27: Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.